

Decreto su esoneri e semi-esoneri dei docenti Tutor: Valditara prende le risorse anche dal taglio alla “card docenti”

Il decreto che autorizza il contingente dei tutor per il 2024/25 era atteso da mesi. Grave il taglio di 50 milioni di euro che dal 2025 ridurrà l'entità della card docenti

Il [decreto n. 243 del 3 dicembre 2024](#), che è stato pubblicato il 7 gennaio sul sito del ministero dell'istruzione, era atteso da mesi, in quanto gli incarichi dei docenti Tutor coordinatori con esonero o semi-esonero dal servizio erano in scadenza il 31 dicembre 2024, con il conseguente rischio di interrompere le supplenze assegnate a coloro che li sostituivano nelle classi.

La criticità nasce dal disallineamento tra anno scolastico e tempi di attribuzione degli esoneri connessi alle funzioni dei Tutor coordinatori dei corsi abilitanti e dalla marcata lentezza con cui i due ministeri coinvolti, Istruzione e Università, emanano i provvedimenti, sempre a ridosso delle scadenze. Il disagio ricade quindi sul personale delle scuole e sugli studenti, che perdono la continuità didattica.

L'emanazione del decreto ci consegna un altro grave “pacco di natale” per i docenti della scuola: a partire dal 2025 **le risorse per finanziare gli esoneri dei tutor vengono prese nella misura di 50 milioni di euro dai fondi destinati alla card docenti**, che di conseguenza subirà una decurtazione rispetto ai 500 euro previsti.

La conferma della possibile riduzione dell'importo assegnato nominalmente a ciascun docente la troviamo nella [Legge di Bilancio 2025](#), la Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, che al comma 572 sostituisce la somma di 500 euro l'anno con un importo che arriva “fino a 500 euro” e che quindi può anche essere inferiore.

Come FLC CGIL torniamo quindi a denunciare con forza la sottrazione di risorse che sta subendo il settore dell'istruzione da parte di questo governo e di questo Ministro.

Sperimentazioni quadriennali della filiera e delibere collegiali: tra le forzature si nega anche l'evidenza

Tra le pressioni sugli organi collegiali e la costituzione di gruppi di lavoro per gli istituti nautici, si arriva perfino a negare la sperimentazione e la quadriennalità previste nel DM 256/24

14/01/2025

Anche per la fase di preparazione alle iscrizioni per l'anno scolastico 2025/2026, vengono segnalati **casi di contrapposizione tra delibere dei collegi docenti**, che bocciano la proposta di attivazione della sperimentazione della filiera formativa tecnologico professionale **e delibere dei consigli di istituto** che, al contrario, le approvano. Tale contrapposizione è spesso sostenuta da alcuni dirigenti

scolastici intenzionati a forzare la decisione contraria dei collegi rispetto al progetto quadriennale della filiera. Pertanto, **facciamo presente che il [DM 256 del 16 dicembre 2024](#) prevede (art. 5 comma 2) che la candidatura delle istituzioni scolastiche avvenga previa deliberazione degli organi collegiali competenti** per cui, a nostro avviso, non solo non è data la possibilità che il Consiglio di istituto bocci unilateralmente il contenuto di una delibera di un altro organo collegiale, ma, a nostro avviso, il parere contrario del collegio docenti è, di per sé, condizione sufficiente per invalidare la richiesta di adesione al progetto. A tal riguardo la FLC CGIL intende vigilare a che tali condizioni siano state effettivamente rispettate senza escludere, laddove si ravvisasse la necessità, una rinnovata richiesta di accesso agli atti, [come già accaduto in passato](#).

Ci risulta, inoltre, che **per l'attivazione della filiera formativa tecnologico-professionale negli istituti nautici** a seguito di incontri a livello ministeriale, **il 9 gennaio 2025 la Rete Nazionale dei Nautici (RENA) ha proposto nuovi gruppi di lavoro** costituiti da docenti o anche da Dirigenti Scolastici. La segnalazione avviene tramite presentazione del Curriculum Vitae, che evidenzia le competenze acquisite nel settore e la compilazione di un Modulo Google. **Ancora una volta si sottopongono, anche ai docenti dei Nautici, adempimenti con tempi ristretti e con un'impostazione che lascia intendere la necessità del passaggio dai percorsi quinquennali ordinamentali ai percorsi quadriennali sperimentali.**

Infine, occorre precisare che **autorevoli rappresentanti dell'Amministrazione sono giunti a negare a mezzo stampa che si tratti di percorsi sperimentali, né tantomeno quadriennali.** Tale affermazione appare in evidente contraddizione con quanto riportato dal testo del **DM 256/24**, di cui si dimentica l'esatta denominazione: "*Decreto concernente l'attivazione dei percorsi **sperimentali** di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 in attuazione dell'articolo 25 bis, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2024, n. 121*". Lo stesso decreto, all'articolo 1, recita: "...il Ministero dell'istruzione e del merito promuove, (...) l'attivazione di **nuovi percorsi quadriennali sperimentali** inerenti la filiera formativa tecnologico professionale per l'anno scolastico 2025/2026". Appare evidente **che il ministero intende evitare l'uso dei termini che, nei fatti, esprimono le reali conseguenze del progetto legato alla Filiera tecnologico professionale:** fa intendere che si tratti di percorsi già ordinamentali, mentre in realtà gli organi collegiali sono i soli soggetti chiamati a decidere se sperimentarli o meno e maschera, con la formale addizione "4+2", la diminuzione dei percorsi scolastici da cinque a quattro anni, il che rappresenta una minore qualità dell'intero sistema di istruzione secondaria.

La FLC CGIL rimane accanto alle comunità educanti che ogni giorno si spendono per salvaguardare il valore formativo della nostra scuola e che deliberano contro questo formidabile attacco ai diritti di chi apprende **e, insieme a queste comunità, prosegue la propria battaglia per la trasparenza e la correttezza delle operazioni nel rispetto della democrazia e delle prerogative degli organi collegiali.**

Dimensionamento della rete scolastica: due pesi e due misure il segno di Valditara Ministro del Merito

Sei Regioni potranno derogare solo per un anno fino al 2,99% rispetto al numero delle scuole da tagliare. Le altre potranno beneficiare della riduzione del numero

di alunni per classe, del mantenimento delle dotazioni ATA, dell'aumento degli esoneri e dei semiesoneri dei docenti vicari finanziati, dai tagli al fondo di funzionamento delle scuole.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale di ieri 16 gennaio il [decreto-legge n. 1/2025](#) che introduce ulteriori misure nella riorganizzazione del sistema scolastico prevista da una delle riforme della "Missione 4" del PNRR.

Il decreto legge prevede che le Regioni Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Sardegna, Toscana e Umbria, che non hanno adottato entro il 31 dicembre 2024 la delibera relativa al dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2025/2026, debbano provvedere entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto, con la possibilità di avvalersi di una deroga non superiore al 2,99% del contingente definito dal decreto MIM 127/2023. Questo non deve però determinare un aumento delle facoltà assunzionali previste dal medesimo decreto. Nel caso di non utilizzo della deroga, si prevede che le medesime Regioni possano usufruire degli stessi benefici accordati alle Regioni che hanno adottato il piano di dimensionamento entro il 31 dicembre (ulteriori esoneri, mantenimento organico ATA, deroga numero minimo alunni per classe nelle arre interne).

Alle altre regioni già in regola con i piani di dimensionamento è previsto che gli USR siano autorizzati a concedere il funzionamento di classi potranno beneficiare nelle aree interne montane, isolate o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica – anche in deroga al numero minimo di alunni previsto dalle norme vigenti – purché nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato alla Regione oltre al riconoscimento di ulteriori esoneri per le funzioni vicarie del Ds e al mantenimento organico ATA.

È previsto infine l'anticipo dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni dovranno adottare le delibere di dimensionamento, con la possibilità di un differimento temporale massimo di trenta giorni che non potrà più essere definito da una delibera motivata della regione ma disposto da un decreto del MIM.

Si tratta con tutta evidenza di un segnale molto significativo dell'estrema difficoltà con cui le operazioni di dimensionamento si stanno effettuando. Tali difficoltà erano state ampiamente denunciate dalla FLC CGIL fin dall'approvazione della norma, che tra l'altro fu a suo tempo oggetto di una iniziativa legale unicamente da parte della nostra organizzazione. Il ministro, dal canto suo, aveva lanciato dichiarazioni trionfalistiche: nessuna scuola sarebbe stata chiusa e nessuno avrebbe perso posto!

La realtà si sta dimostrando molto più complessa delle ottimistiche previsioni del ministro. Soprattutto si è rivelato inaffidabile e sbagliato il parametro nazionale ricavato dalle proiezioni ISTAT sul numero degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche di ciascuna regione, parametro con cui il decreto 127/2023 ha determinato per il triennio 2024/25 – 2026/27 gli organici dei dirigenti scolastici e del DSGA e le istituzioni scolastiche funzionanti sul territorio.

Il ministero, nonostante le reiterate richieste di revisione e aggiornamento di quel parametro per renderlo più aderente alla realtà effettiva delle regioni, specialmente di quelle che hanno evidenziato maggiori difficoltà nelle operazioni di dimensionamento, ha però continuato a perseguire la strada dei tagli. Sono state utilizzate tra l'altro modalità molto discutibili che, proprio nelle regioni più in affanno, comporteranno ulteriori penalizzazioni.

Come [sottolineato](#) dalla segretaria generale della FLC CGIL Gianna Fracassi, **risulta inaccettabile che il decreto legge preveda, con finalità punitive, due pesi e due misure non riconoscendo alle Regioni che si avverranno della deroga del 2,99% la possibilità di avvalersi della riduzione del numero degli alunni per classe e del mantenimento degli organici ATA.**

Le altre Regioni peraltro, non riceveranno alcuna risorsa aggiuntiva- come ad esempio gli esoneri per le funzioni vicarie mentre sono proprio quelle che avrebbero più bisogno– considerato l'aumento del numero delle scuole date in reggenza a DS e Dsga. Si ricorda che uno dei principali risultati che il Ministro Valditara attribuiva al piano pluriennale di dimensionamento era proprio l'eliminazione delle reggenze, con l'impegno ad assegnare ad ogni istituzione scolastica un dirigente e un DSGA titolari.

Le conseguenze che la situazione determinerà sull'organizzazione delle scuole e sulla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici sono purtroppo prevedibili e scontate. Senza contare il peso che graverà sulle scuole a causa dei tagli lineari sugli organici docenti (5660) introdotti dalla legge di bilancio 2025 e dalla riduzione del fondo di funzionamento operato dal DL in oggetto.

Ancora una volta un provvedimento che conferma l'indifferenza del governo e del ministro Valditara nei confronti della scuola pubblica e dei suoi problemi.

Docenti assunti dopo il 1° settembre 2024: riparametrato in proporzione alla durata del contratto il conteggio del servizio per la validità dell'anno di prova

Il ricalcolo verrà applicato sia ai vincitori di concorso le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 10 dicembre che agli assunti a tempo indeterminato con la sola decorrenza giuridica 01/09/24 in possesso dei requisiti di servizio previsti **15/01/2025**

Con la [nota n.1765 del 15 gennaio 2025](#), il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che per i docenti vincitori di concorso assunti con decorrenza successiva al 1° settembre 2024, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, **il conteggio dei requisiti di servizio ai fini della validità dell'anno di formazione e prova dovrà essere proporzionalmente riparametrato sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato.**

Allo stesso modo si procederà rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2024 ed economica 01/09/2025 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.

Concorso PNRR 2: nuove aggregazioni per la prova orale

Il Ministero ha trasmesso un nuovo allegato che aggiorna le aggregazioni per ciascuna delle due procedure concorsuali

13/01/2025

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato i Decreti Dipartimentali [n. 55](#) e [n. 56](#) del 13 gennaio 2025 relativi rispettivamente all'aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo e di infanzia e primaria per la prova orale (e pratica, per quelle classi di concorso che la prevedono).

Le nuove aggregazioni sono riportate nell'Allegato 1 ai due rispettivi decreti, e andranno a sostituire integralmente l'Allegato 2 dei decreti [pubblicati a dicembre 2024](#).

Per quanto riguarda il concorso **infanzia e primaria** sono previste le seguenti modifiche:

ADAA:

Lombardia + Piemonte

ADEE:

Veneto + Friuli

Piemonte + Liguria

Per quanto riguarda il concorso per la **scuola secondaria** le modifiche riguardano le seguenti aggregazioni:

A027:

Basilicata + Molise

A040:

Basilicata + Campania

Emilia-Romagna + Friuli + Veneto

Lombardia + Piemonte

Lazio + Molise

Toscana + Liguria + Umbria

A041:

Friuli + Veneto

A042:

Liguria + Piemonte + Toscana

BB02:

Liguria + Toscana + Veneto

Ricordiamo Il concorso di cui al DDG n. 3060/2024 per i posti di scuola di infanzia e primaria, così come quello della secondaria DDG n. 3059/2024, prevedono una prova scritta e una prova orale. Leggi [la notizia](#).

La prova scritta si svolgerà nella regione per la quale è stata presentata la domanda. Solo per la prova orale (ed eventualmente pratica) è prevista la possibilità di aggregazioni territoriali.

La prova orale si svolgerà nella regione stessa destinataria della domanda per tutti i casi che non sono oggetto di aggregazione, oppure nella regione che aggrega le altre, per tutti i posti e le classi di concorso che sono riportati negli Allegati.